

TROPPI STRAORDINARI RISARCIMENTO DEL DANNO

GIOVANNI MAGLIARO

La sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza n.12540 del 10 maggio 2019, si è pronunciata su un caso interessante riconoscendo il diritto al risarcimento del danno al lavoratore che abbia lavorato per un numero di ore che oltrepassi in modo eccessivo quelle previste come massimo nel contratto collettivo di lavoro. Un lavoratore, dipendente della Allsystem Spa con mansioni di addetto alla vigilanza, si era rivolto al Tribunale di Biella. Premesso di avere prestato negli anni 2008-2012 numerose ore di lavoro oltre l'orario ordinario di 40 ore settimanali senza percepire l'esatta retribuzione, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell'importo relativo anche all'attività lavorativa svolta senza usufruire né recuperare il riposo settimanale. Il Tribunale respingeva la domanda rilevando che le ore di lavoro straordinario erano state espletate su precisa richiesta del lavoratore. La Corte d'Appello di Torino invece accoglieva la domanda del lavoratore rilevando che il CCNL non consentiva di protrarre oltre l'esigibile la prestazione lavorativa anche se venisse effettuata su richiesta del lavoratore. La Cassazione ha respinto il ricorso della Società condannandola alle spese di giustizia.



n. 132
19 ottobre 2020

La prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta in quanto lesione del diritto garantito dall’articolo 36 Costituzione.

Ai fini della determinazione del quantum occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in questione.

Nella fattispecie il ricorrente ha prospettato nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte sia il periodo di riferimento. Da tali elementi la Corte territoriale, con argomentazioni congruamente motivate, ha rilevato la abnormità della prestazione eseguita e, quindi, tale di per sé compromettere l’integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico.

Quanto alla questione del “concorso colposo” del lavoratore che avrebbe chiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi come a fronte di un obbligo ex articolo 2087 del codice civile per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo non può connettersi causalmente all’evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.

Merita ricordare che l’articolo 2087 del codice civile emanato nel 1942, di fondamentale importanza per la protezione dei lavoratori, così recita testualmente:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.